

Imposta di bollo assolta  
in modo virtuale giusta  
autorizzazione n.  
25651/15 del 13/04/2015  
della Agenzia delle  
Entrate - Ufficio  
territoriale di Trento.

Accordo di collaborazione per la gestione congiunta dello spazio teatrale presso il Centro polifunzionale universitario Sanbàpolis

Tra

Centro Servizi Culturali Santa Chiara con sede in Trento, Via Santa Croce n.67, C.F. 96017410224 e p.i. 01272950229, rappresentato dal dott. Giuseppe Putignani, nato a \*\*\* il \*\*\*, che interviene e agisce in qualità di legale rappresentante, di seguito CENTRO,

e

Opera Universitaria di Trento, con sede in Via della Malpensada n. 82/A, C.F. 80003390228 e p.i. 00453340226, rappresentata dal dott. Gianni Voltolini, nato a \*\*\* il \*\*\*\*, che interviene e agisce in qualità di direttore di Opera Universitaria di Trento, di seguito OPERA,

di seguito anche denominate congiuntamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- in località S. Bartolameo a Trento, in via della Malpensada, in prossimità dello studentato universitario S. Bartolameo, è presente la struttura "Sanbàpolis", di proprietà di Opera Universitaria, comprendente, oltre agli spazi per attività sportive, un teatro con 380 posti a sedere di cui 140 postazioni mobili e 240 postazioni fisse e 5 camerini per gli artisti, 1 sala polifunzionale utilizzabile per conferenze, diverse tipologie di corsi o come sala prove, nonché una zona deposito collegata a mezzo montacarichi, allorché disponibile, per lo stoccaggio di attrezzature e scenografie; lo spazio teatrale è dotato anche di schermo per proiezioni digitali ed altri schermi che ne permettono l'utilizzo come sala conferenze con una capienza determinata in relazione alla scheda allegata (all. A)
- il Centro è un ente pubblico economico, istituito con la legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara), che promuove l'offerta culturale e la produzione di iniziative e spettacoli nelle strutture ad esso affidate dal Comune – complesso ex Santa Chiara comprendente Auditorium e Teatro Cuminetti - e dalla Provincia Autonoma di Trento - Teatro Sociale e Palazzo Festi, e l'Auditorium Melotti di Rovereto;
- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) qualifica il Centro quale ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento (art. 33);
- ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 3 ottobre 2007 n. 15, la Provincia incentiva la collaborazione fra il Centro, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati, operanti nel settore dello spettacolo, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche e organizzative;

- tale collaborazione è stata da ultimo incentivata con deliberazione della Giunta Provinciale del 18 marzo 2022 n 401 - direttiva agli enti strumentali della Provincia per l'attuazione dell'articolo 33 comma 2 quater della legge provinciale 16 giugno 2006, n 3;
- la legge provinciale 3 ottobre 2007 n.15, all'art. 22 comma 3 lettere b) e d) specifica che tra i compiti del Centro rientrano la programmazione, la promozione e l'organizzazione dell'offerta culturale, teatrale, cinematografica e audio visuale su incarico degli enti pubblici e privati e, nell'ambito delle linee guida provinciali per le politiche culturali, avendo riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla mobilità e alla formazione del pubblico e perseguitando una equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio provinciale;
- Opera Universitaria, istituita con la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore) è anch'essa ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento che, tra i suoi scopi istituzionali, ha l'erogazione, oltre che di interventi volti a favorire la fruizione dei servizi già esistenti sul territorio, di servizi specifici di carattere culturale, editoriale, ricreativo, turistico e sportivo (art. 2 della legge provinciale 9/1991) a favore dei propri destinatari istituzionali;
- l'accordo in approvazione rientra tra le forme di collaborazione fra istituzioni di cui all'art. 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo" il cui comma 2 bis così dispone *"Anche al di fuori delle ipotesi disciplinate da quest'articolo e dall'articolo 16, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".*

#### E PRESO ATTO CHE

- la Determinazione del Dirigente 2022-s156-00145 protocollo PAT 13/04/2022-3707 licenza di agibilità ex articolo 80 del T.U.L.P.S. per il Centro Polifunzionale Sanbàpolis sito a Trento in via Malpensada determina "di concedere la licenza di agibilità ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S. per il Centro Polifunzionale Sanbàpolis sito a Trento via Malpensada per effettuare convegni, concerti musicali, trattenimenti danzanti, proiezione digitali, spettacoli teatrali, spettacoli di danza, operette e musical, spettacoli lirici, sfilate di moda secondo sette allestimenti tipo nella sala polivalente "Teatro" e che la stessa è rilasciata esclusivamente ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S. ovvero non esime il titolare dell'obbligo di acquisire gli eventuali ulteriori titoli autorizzativi (licenze, autorizzazioni, concessioni, collaudi, permessi, assicurazioni ecc.) previsti da altre leggi di settore per esercitare l'attività interessata.
- le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente accordo; in conformità alla determinazione del Direttore di Opera n. xxx di data xx/xx/yyyy e della delibera del Consiglio di amministrazione del Centro n. 3 di data 09/12/2025 che hanno autorizzato la stipulazione del presente accordo;

si conviene e si stipula quanto segue

art. 1 Oggetto e finalità dell'accordo

1. Oggetto del presente accordo è la gestione congiunta dello spazio teatrale e della sala prove (n. 1 sala prove dalle ore 17.30 in poi nei giorni feriali, completo utilizzo nei giorni festivi) di seguito per brevità definiti Teatro, presenti all'interno della struttura denominata Sanbàpolis, sita in Trento, via Malpensada 80, 80/A e 82, come da planimetria allegata (all. B) nonché la collaborazione tecnico amministrativa tra i due enti in iniziative rivolte alla comunità studentesca.
2. Le Parti si impegnano a favorire, nell'ambito delle autonome programmazioni, la collaborazione nello svolgimento delle attività all'interno del Teatro, sulla base degli impegni reciproci assunti con la sottoscrizione del presente accordo.
3. Le Parti si impegnano altresì a collaborare nella promozione di attività per il pubblico universitario anche al di fuori del Teatro Sanbàpolis.

art. 2 Durata

1. Il presente accordo ha durata dal 01/01/2026 al 31/12/2028 con possibilità di rinnovo annuale fino ad un massimo di tre annualità
2. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dagli obblighi assunti, dandone preavviso alla controparte mediante posta elettronica certificata con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data in cui il recesso deve avere esecuzione.

art. 3 Impegni di Opera

Opera si impegna:

- a) a mettere a disposizione del Centro il Teatro per l'organizzazione di eventi artistico/culturali nel corso dell'intero periodo di durata dell'accordo con la dotazione tecnica di cui all'allegato C); alla scadenza del presente accordo, alla presenza di un rappresentante di ciascuna delle Parti, verrà effettuata una verifica dello stato di conservazione delle dotazioni;
- b) a mantenere la struttura in perfette condizioni di funzionalità secondo le vigenti normative, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti "non teatrali" (riscaldamento, trattamento aria, luci di emergenze, impianto elettrico ordinario, porte delle vie di fuga, rilevazione incendi, estintori, e altri), ad esclusione della manutenzione ordinaria della dotazione teatrale (meccanica di scena, dimmer, linee di alimentazione delle americane e dell'impianto audio video). Al fine di definire una dimensione economica di manutenzione ordinaria della dotazione teatrale, si intende quella entro la soglia di € 5.000 ad intervento singolo e per un massimale annuo di € 15.000 che ricade pertanto, e fino a tali soglie, a carico del Centro;
- c) a sostenere le spese di manutenzione straordinaria della dotazione teatrale che verranno individuate ed eseguite dal Centro, in accordo con Opera, sulla base della normativa vigente.
- d) a garantire la presenza all'interno della struttura delle dotazioni di base per la prevenzione incendi e per gli interventi di primo soccorso, la verifica semestrale degli strumenti antincendio e la tenuta

del registro antincendio, oltre al controllo semestrale secondo normativa vigente del contenuto delle cassette di pronto soccorso relativamente alla scadenza dei medicinali e all'esaurimento delle scorte di prodotti;

- e) a provvedere alla pulizia dei locali (compresi i servizi igienici, scale, accessi) e delle attrezzature, nonché allo smaltimento dei rifiuti fino al 28 febbraio 2026. Dopo tale data tale attività graverà sul Centro, come indicato all'art. 4, comma 1, lettera b) .
- f) a provvedere al personale di custodia della sala prove, al fine di garantire apertura e chiusura degli spazi garantendo che tutto il personale impiegato sia in possesso dell'attestato di frequenza al corso antincendio di rischio basso/medio ed al corso di primo soccorso;
- g) a mettere a disposizione del personale del Centro addetto al servizio cassa due postazioni rese idonee dal punto di vista lavorativo, della visibilità e della sicurezza e dotate delle attrezzature tecnico/informatiche necessarie allo svolgimento del servizio;
- h) a provvedere al pagamento delle utenze del Teatro (energia elettrica, acqua nonché della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- i) a provvedere alla copertura assicurativa prevista dalla vigente normativa connessa alla proprietà dell'immobile;
- j) a mettere a disposizione del Centro spazi pubblicitari all'interno del Teatro e del complesso dello studentato per locandine e manifesti relativi agli eventi organizzati nel Teatro, nonché a consentire una visibilità sui canali digitali di Opera;
- k) a fornire al centro la programmazione dei propri eventi e la relativa scheda tecnica dei singoli eventi con almeno 30 giorni di anticipo e completa dei dettagli dell'evento, da verificare al momento del sopralluogo in Teatro organizzato con i referenti del Centro S. Chiara e dei referenti dell'evento stesso;
- l) ad attivarsi presso tutti gli uffici competenti per le necessarie autorizzazioni al fine del regolare svolgimento delle manifestazioni di cui al successivo art. 4 comma 1, lett. e) gestiti direttamente, nonché alla redazione del Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza; per tutta la documentazione necessaria il Centro fornirà assistenza agli uffici competenti di Opera verificandone la correttezza. Opera, con l'assistenza del Centro, dovrà attenersi agli adempimenti previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 814 del 18 maggio 2015 relativamente alla organizzazione ed assistenza sanitaria della manifestazione in programma; la documentazione relativa alle suddette autorizzazioni dovrà essere in possesso di Opera durante lo svolgimento della manifestazione e copia dovrà essere fornita al Centro per conoscenza entro 5 giorni dall'evento. Nel caso di eventi di cui al successivo art. 4 comma 1 lett. e) non gestiti direttamente da Opera, gli adempimenti di cui al presente paragrafo sono a carico dell'organizzatore;
- m) a provvedere alle manutenzioni straordinarie relative ai sistemi di rilevazione incendio (luci di emergenza) entro massimo 4 ore dalla segnalazione in caso di guasti che compromettano la realizzazione dell'evento e comunque entro e non oltre l'evento successivo;
- n) a mettere il Teatro a disposizione del Centro per una propria programmazione artistico/spettacolare prevalentemente nelle serate da giovedì a domenica; compatibilmente con

la programmazione del Centro, Opera potrà comunque avvalersi di tali giornate di programmazione, qualora disponibili, comunicando la richiesta di utilizzo con almeno 30 giorni di anticipo;

- o) a mettere a disposizione del Centro due aree parcheggio per furgoni/autocarri nella prossimità del teatro (complesso S. Bartolameo) per il ricovero di eventuali mezzi di supporto all'attività di spettacolo che non possano essere alloggiati nell'autorimessa;
- p) a prevedere l'apposizione del logo del Centro nelle iniziative dirette in cui Centro collaborerà (Ateneo dei Racconti e Suoni Universitari e altre eventuali future iniziative).

#### art. 4 Impegni del Centro

Il Centro si impegna:

- a) a dotarsi di un piano di emergenza per lo svolgimento delle attività e di tutto il personale necessario per metterlo in atto, come previsto dal piano coordinato di emergenza;
- b) a provvedere alla pulizia dei locali adibiti alle attività teatrali (compresi i servizi igienici, scale, accessi) e delle attrezzature, nonché allo smaltimento dei rifiuti.
- c) a programmare all'interno del Teatro, compatibilmente con la dotazione e le caratteristiche tecniche della struttura, eventi culturali di diverso genere (prosa, danza, musica, cinema) rientranti nella propria programmazione ovvero altri eventi artistico/culturali di rilevanza locale, nazionale e/o internazionale, che possano avere particolare interesse per l'utenza universitaria. In particolare tale programmazione avverrà di concerto con Opera anche per scongiurare la sovrapposizione di eventi simili nelle diverse strutture teatrali e fatte salve le giornate riservate ad attività organizzate direttamente da Opera. Nella programmazione dei propri eventi, il Centro, nell'individuazione delle proprie tariffe a carico degli utenti, presterà particolare attenzione agli studenti universitari e provvederà a contabilizzare gli acquisti;
- d) a mettere a disposizione della struttura il personale tecnico (macchinisti, elettricisti/fonici e facchini) ed il personale di assistenza (coordinatori di sala, servizio cassa, maschere, guardaroba e facchini) per lo svolgimento di tutte le attività e gli eventi programmati all'interno del Teatro e, laddove previsto dalle manifestazioni teatrali, della sala prove o del corridoio attigui, garantendo che tutto il personale facente parte della squadra di emergenza sia in possesso dell'attestato di frequenza al corso antincendio di rischio medio e dell'idoneità tecnica e dell'attestato del corso di primo soccorso;
- e) a garantire ad Opera l'utilizzo dello spazio teatrale per un massimo di 85 giornate, con prevalente utilizzo nelle giornate di martedì e mercoledì, e della sala prove per tutta la durata contrattuale; compatibilmente con la programmazione di Opera, il Centro potrà comunque avvalersi di tali giornate di programmazione, qualora disponibili, comunicando la richiesta di utilizzo con almeno 30 giorni di anticipo;
- f) a mettere a disposizione a costo vivo, all'interno del budget previsto in convenzione, il personale di assistenza agli spettacoli (ad es. tecnici, coordinatori di sala, maschere) provvedendo altresì alla fornitura di service tecnici in caso di esplicita richiesta;

- g) a mettere a disposizione il “servizio bar” durante gli eventi di Opera laddove richiesto;
- h) a mettere a disposizione del Teatro il software per la vendita dei biglietti, utilizzando le attrezzature informatiche messe a disposizione da Opera;
- i) a fatturare ai terzi utilizzatori l'utilizzo degli spazi alle tariffe concordate con Opera (all. D);
- j) a sostenere i costi per lo svolgimento dei servizi garantiti ed incassare le somme derivanti dalla messa a disposizione degli spazi;
- k) a fornire ad Opera con cadenza semestrale un rendiconto riportante il numero e le presenze degli eventi effettuati (anche attraverso la compilazione di un file condiviso), i soggetti coinvolti e gli importi eventualmente incassati per servizi effettuati conto terzi e le spese sostenute per gli eventi in collaborazione o organizzati da Opera;
- l) a svolgere attività di segreteria organizzativa per le attività organizzate da Opera e a realizzare attività e progetti per conto di e in collaborazione con Opera;
- m) ad individuare, nel rispetto della normativa vigente, per le iniziative dirette di Opera con cui avvierà una collaborazione (Ateneo dei Racconti e Suoni Universitari ed eventuali altre future iniziative), i direttori artistici e ogni altro incarico artistico necessario per la buona riuscita dell'evento, sentita Opera. Tali attività, in linea con la programmazione teatrale condivisa, saranno dettagliate annualmente e successivamente rendicontate a Opera; resta inteso che nessun incarico potrà essere affidato a membri delle associazioni studentesche.
- n) Il Centro si impegna altresì a supportare negli aspetti tecnici Opera e le Associazioni Universitarie coinvolte a vario titolo nell'organizzazione degli eventi, facendosi carico dei relativi costi, che saranno rendicontati a Opera ai sensi del presente accordo;
- o) a supportare Opera nella predisposizione delle autorizzazioni e degli adempimenti amministrativi connessi agli eventi di competenza di quest'ultima fornendo la necessaria assistenza prima della presentazione degli stessi agli uffici competenti; a tal riguardo Opera si impegna a fornire informazioni complete e dettagliate con un anticipo minimo di 30 giorni dall'evento;
- p) a custodire i locali con la diligenza del buon padre di famiglia e le chiavi di apertura e chiusura della struttura e di accesso al parcheggio (indicate nell'allegato B al presente accordo), che dovranno essere riconsegnate alla scadenza del presente accordo o a richiesta di Opera;
- q) a sorvegliare gli accessi durante gli eventi accertandosi del completo abbandono dell'immobile da parte degli utenti e spettatori all'atto di chiusura di ogni evento;
- r) a utilizzare la meccanica di scena e le dotazioni affidate di cui all'allegato C in conformità ai manuali d'uso forniti da Opera Universitaria;
- s) a far rispettare la normativa in materia di divieto di fumo fornendo apposita delega al/i responsabile/i indicato/i dal Centro;
- t) a far rispettare la normativa in materia di divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori;
- u) a rispettare e far rispettare la normativa in materia di sicurezza (d. lgs. 81/2008), sanità, tutela dell'ambiente, primo soccorso e prevenzione incendi con ricorso a personale formato e dotato delle necessarie abilitazioni; la gestione della sicurezza comprende il rispetto e la verifica, durante

l'apertura del Teatro, del mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente, mantenendo la fruibilità e funzionalità delle vie di esodo, come da documentazione (planimetrie, certificato prevenzione incendi, licenza di agibilità, ecc.) fornita da Opera Universitaria o da eventuali autorizzazioni specifiche richieste per particolari manifestazioni;

- v) a svolgere l'attività oggetto del presente accordo nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti di Opera, allegato al contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali;
- w) ad effettuare le manutenzioni ordinarie della dotazione teatrale (meccanica di scena, dimmer e luci, linee di alimentazione americane, impianto audio video e luci) entro la soglia di € 5.000 ad intervento per un massimale di € 15.000 annui;
- x) a indicare a Opera gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per il corretto funzionamento della struttura e a provvedere alla loro realizzazione in conformità alla normativa vigente. Tali interventi dovranno essere preventivamente autorizzati da Opera e rimborsati al Centro da Opera previa rendicontazione di quanto effettuato. Tali costi non rientrano nell'importo di cui all'art. 6, comma 1;
- y) a indicare a Opera eventuali acquisti di dotazioni necessari al buon funzionamento delle attività;
- z) il Centro sulla base delle proprie competenze tecnico/professionali, affiancherà Opera per gli acquisti volti a rinnovare od integrare le attrezzature presenti in teatro;
- aa) a sorvegliare in occasione dell'utilizzo della struttura le vie di esodo, la segnaletica di sicurezza, le porte REI, le uscite di emergenza, le luci di sicurezza, la presenza e l'integrità dei DPI e dei dispositivi di primo soccorso segnalando eventuali guasti o necessità di manutenzione straordinaria a carico di Opera;
- bb) ad evitare per quanto possibile l'utilizzo del lotto posto al sud del teatro come parcheggio in quanto il diritto che Opera vanta su tale proprietà è esclusivamente di passo e comunque tale utilizzo non rispetta il decoro della struttura. Sarà comunque prevista possibilità di carico e scarico per il tempo necessario allo spostamento del materiale scenico;
- cc) ad utilizzare il fumo scenico il meno possibile e disabilitare gli impianti di rilevazione esclusivamente per il tempo necessario all'utilizzo del fumo, garantendo il presidio di ogni zona interessata dalla disabilitazione dell'impianto di rilevazione;
- dd) a rimuovere immediatamente a conclusione di ogni evento la cartellonistica pubblicitaria nelle adiacenze del teatro;
- ee) a garantire che tutti gli spazi vengano utilizzati esclusivamente ai fini previsti dalla presente convenzione e comunque sempre in maniera decorosa e rispettosa delle altre funzioni che trovano sede nella struttura;
- ff) a comunicare per ogni evento un report che riporti il numero di presenze ed eventuali note su problematiche riscontrate, nonché il nominativo del coordinatore responsabile dell'emergenza entro 5 giorni dall'evento;
- gg) a mettere a disposizione due biglietti omaggio degli eventi su richiesta di Opera;
- hh) a rendere disponibili premi di varia natura nelle iniziative realizzate in collaborazione con Opera.

## art. 5 Impegni reciproci

Le Parti si impegnano:

- a) ad instaurare una collaborazione tra gli uffici comunicazione al fine di ottimizzare la promozione degli eventi dell'uno e dell'altro soggetto mirando a coinvolgere e intrecciare più pubblici, anche mediante la realizzazione di supporti e calendari degli eventi condivisi. I costi relativi alle azioni condivise saranno ripartiti proporzionalmente al numero degli eventi direttamente organizzati;
- b) a collaborare alla realizzazione dell'iniziativa "Trento e Lode" o altra iniziativa rivolta al pubblico studentesco stimando una spesa presunta complessiva di € 10.000,00 a carico di ciascun ente, compatibilmente con la domanda della comunità studentesca;
- c) a predisporre un piano di investimento in rinnovamento o miglioramento delle attrezzature presenti in teatro al fine di garantire un adeguato livello tecnologico a supporto delle iniziative.

## art. 6 Copertura finanziaria

1. Opera si impegna a riconoscere al Centro un importo su base annua fino a un massimo di €115.000,00 per la copertura finanziaria dei costi sostenuti dal Centro per gli adempimenti previsti nel presente accordo; la somma sarà corrisposta a presentazione dei rendiconti periodici di cui all'art. 4 comma1, k) del presente accordo. Tali costi potranno essere annualmente rivisti mediante scambio di corrispondenza nel caso di ampliamento o riduzione delle attività di Opera.
2. Nell'importo complessivo di cui al punto precedente sono inclusi i costi per le spese di cui all'art. 4, comma 1, lett. m), stimati in circa 15.000 euro su base annua, che verranno definiti nel dettaglio mediante scambio di corrispondenza e corrisposti in base alle spese effettivamente sostenute e rendicontate dal Centro.
3. Oltre all'importo di cui al comma 1 Opera riconoscerà al Centro i costi per le spese di cui all'art. 5, c.1, lett. b) stimati in circa 10.000 euro annui a carico di ciascun ente.
4. Qualora il Teatro venga messo a disposizione di soggetti terzi, verranno applicate le tariffe di cui all'allegato D, e le condizioni d'uso della struttura. Gli utili, o parte di essi, derivanti dalla messa a disposizione degli spazi a soggetti terzi, saranno incassati dal Centro ed impiegati nell'attività di manutenzione.

## art. 7 Responsabilità

1. Il Centro dovrà presentare a Opera, all'atto della sottoscrizione, copia di polizza assicurativa di responsabilità civile idonea per la tipologia di evento e di utenza a copertura degli eventuali danni a persone, cose o animali che si potessero verificare durante gli eventi nei confronti dell'immobile, degli utenti o di terzi, anche per fatto imputabile ai dipendenti o agli utenti.
2. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione a:
  - conduzione dei locali, strutture e beni consegnati, inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi per utilizzi quali convegni, riunioni, eventi ed altri;

- danni a cose in consegna e/o custodia, incluso guardaroba;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni subiti da persone che partecipano all'attività a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, soci, volontari, collaboratori e/o da altre persone che partecipano all'attività oggetto del presente accordo a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale incluse anche le attività organizzate da Opera in cui il Centro collabora;
- interruzioni o sospensioni dell'attività.

3. Per le manifestazioni organizzate da terzi soggetti il Centro ed Opera valuteranno, a seconda della tipologia di evento per il quale è richiesta la struttura, la necessità di richiedere la stipula di apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo o di documentare il possesso di analoga polizza in corso di validità.

#### art. 8 Trattamento Dei Dati Personalni

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito anche "GDPR"), Centro Servizi Santa Chiara in veste di Titolare del trattamento, informa che i dati personali conferiti, per tutte le attività svolte all'interno della struttura oggetto del presente accordo saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il "Titolare" del trattamento è: Centro Servizi Culturali Santa Chiara con sede legale in via Santa Croce, 67 – 38122 Trento (TN), tel 0461/213833, mail, PEC centrosantachiara@pec.it

2. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato, ai sensi dell'art. 37 del Reg. UE 2016/679, è CercaSì S.a.s., contattabile all'indirizzo e-mail [privacy@cerca.org](mailto:privacy@cerca.org).

Le parti si autorizzano vicendevolmente al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR relativamente ai dati trattati per la stipula del presente accordo di collaborazione.

3. Relativamente alle iniziative previste dall'articolo 4, comma 1, lett. m) del presente accordo, Opera Universitaria è individuata come ente organizzatore dei concorsi e, in tale qualità, come Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati durante gli eventi, nonché delle fotografie e dei materiali video prodotti. Tali aspetti sono dettagliati nel regolamento delle iniziative e nelle informative privacy relative alla registrazione e partecipazione.

4. Per la buona riuscita degli eventi, è necessario che il Centro, individuato come Collaboratore, tratti i dati personali dei partecipanti in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

5. A tal fine si rinvia all'allegato contratto di nomina a responsabile esterno del trattamento, nel quale sono definite le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali, in conformità alla normativa vigente (all. E)

6. Con le medesime modalità si intende gestire il trattamento dei dati personali anche per le iniziative previste dall'articolo 5, comma 1, b) del presente accordo, nelle quali Opera Universitaria e il Centro Servizi Culturali Santa Chiara rivestono entrambi il ruolo di organizzatori degli eventi.

art. 9 Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, le Parti si impegnano reciprocamente a segnalare tempestivamente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della convenzione nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

art.10 Controversie

1. Le Parti riconoscono reciprocamente di essere estranee a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra le stesse ed il rispettivo personale dipendente.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente accordo. In caso contrario sarà competente il Foro di Trento.

art.11 Disposizioni finali

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della l.p. 23/90 l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente accordo è a carico di entrambe le parti in eguale misura.
2. In ottemperanza alla normativa vigente, che stabilisce che gli accordi tra pubbliche amministrazioni devono essere sottoscritti con firma digitale, pena la nullità degli stessi, si stabilisce che le Parti provvedono a sottoscrivere il presente accordo siglandolo in modalità elettronica.
3. Le Parti convengono che eventuali modifiche o integrazioni alla presente convenzione dovranno essere effettuate mediante scambio di corrispondenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Centro Servizi Culturali Santa Chiara

Il Presidente  
Dott. Giuseppe Putignani

per Opera Universitaria

Il Direttore  
Dott. Gianni Voltolini